

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 11 della legge 9/12/1998 n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo" che ha istituito il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, successivamente modificato con L. n. 21 dell'8/2/2001;

Vista la L.R. n. 24 del 9/8/2001 che, nel disciplinare l'intervento pubblico nel settore abitativo, relativamente al Fondo Regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui agli artt. 38 e 39, ha stabilito che la Regione provvede alla definizione dei criteri di riparto delle risorse tra i Comuni e delle modalità di funzionamento del Fondo;

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 428 del 17/3/2003 che disciplina il Fondo suddetto, ed in particolare il punto 8.3), dell'allegato B) alla deliberazione stessa, che stabilisce che il Comune, in fase di istruttoria delle domande di contributo, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- 1) assenza di redditi IRPEF;
- 2) reddito IRPEF inferiore al canone annuo;
- 3) reddito IRPEF superiore al canone annuo di una percentuale da definirsi tra lo 0 e il 30%;

potrà:

a)- verificare l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente anche tramite i servizi sociali;

b)- a seguito della suddetta verifica, nel caso di soggetti non assistiti, escludere dall'assegnazione del contributo medesimo quelle domande valutate inattendibili, dal punto di vista economico, ai fini del sostentamento familiare, fatti salvi i redditi esenti. L'inattendibilità delle domande deve essere valutata in base ad appositi criteri da deliberarsi da parte della Giunta Comunale;

Considerate le finalità del Fondo e le modalità di individuazione dei beneficiari, che tengono conto della situazione economica in relazione al canone di locazione;

Vista la proposta elaborata dal Servizio Diritto alla Salute e Solidarietà Sociale - Ufficio Casa - relativamente ai criteri di valutazione dell'attendibilità delle condizioni indicate in domanda, che di seguito si riporta:

Individuazione criteri di valutazione:

Nel caso di richiedenti che presentano un reddito IRPEF inferiore al canone annuo maggiorato del 15%, o non dichiarano redditi IRPEF e non risultano essere titolari di redditi esenti, né assistiti dai servizi sociali, si può ritenere attendibile la situazione economica nei seguenti casi:

1) quando da una verifica della situazione reddituale relativa ad un anno successivo a quello della documentazione presentata, si evidenzia una modificazione della situazione economica tale da far ritenere l'assenza o scarsità di redditi dichiarati, eventi sporadici da riferirsi ad una condizione transitoria (ad esempio nel caso in cui il richiedente, disoccupato nell'anno di riferimento del reddito, abbia intrapreso successivamente un'attività lavorativa stabile). Tale condizione può essere documentata con CUD, buste paga, etc.

2) quando, anche nel caso di reddito IRPEF inferiore al canone fino al 50%, il valore ISE di riferimento rientri nei parametri indicati (canone annuo maggiorato del 15%).

3)quando si sia in grado di documentare l'aiuto economico, finalizzato al pagamento del canone, ricevuto da terzi.

Nel caso in cui i richiedenti non abbiano adeguatamente documentato la propria posizione, le richieste potranno essere trasmesse, per un parere, alla Commissione Assistenza costituita ai sensi del capitolo 7 del "Regolamento per la realizzazione i interventi in campo sociale" approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 12 del 25/3/1999.

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

- di adottare, per quanto indicato in premessa, le linee di indirizzo per la valutazione dell'attendibilità delle condizioni economiche indicate nella domanda di contributo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, nel testo specificato in narrativa.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4 comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
